

**PROMEMORIA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ORDINAMENTI SEZIONALI ALLO
STATUTO E AL REGOLAMENTO GENERALE**

Approvato dal Comitato centrale nella sua riunione del 23 luglio 2005

Il richiamo negli ordinamenti sezionali – siano essi chiamati regolamento o statuto – delle seguenti norme è obbligatorio

1. **Anno sociale** Statuto art. I.2 comma 3 – L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre
2. **Soci**
 - 2.1 **Categorie di soci** Statuto art. II.1 comma 1 – sono previste le seguenti categorie di soci:, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani
 - 2.2 **Iscrizione e trasferimento** Regolamento art. II.II.2 comma 7 – “Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione”
 - 2.3 **Diritti e doveri del socio** Statuto art. II.4
 - 2.3.1 comma 4 – I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo
 - 2.3.2 comma 6 – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio *della sezione* anche nel caso di *suo* scioglimento e liquidazione
 - 2.4 **Diritti dei soci** – Regolamento art. II.IV.1 comma 2 – Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio *della sezione*.
 - 2.5 **Dimissioni** – Regolamento art. II.V.1 comma 1 – Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
 - 2.6 **Morosità del Socio** – Regolamento art. II.V.1 comma 3 – Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l' accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
3. **Sezioni**
 - 3.1 **Stato giuridico della sezione** Statuto art. I.4 commi 2 e 3 – La sezione è struttura periferica del Club alpino italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato
 - 3.2 **Denominazione della sezione** Regolamento art. VI.I.2 comma 1 – *attenersi a quanto previsto*
 - 3.3 **Scioglimento della sezione** Regolamento art. VI.I.9
 - 3.3.1 comma 2 – in caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano
 - 3.3.2 comma 3 – le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato
 - 3.4 **Scioglimento delle sottosezioni** Regolamento art. VI.III.3
 - 3.4.1 comma 2 – in caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio
 - 3.4.2 comma 3 – le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
 - 3.5 **Organi della sezione** Statuto art. VI.1
 - 3.5.1 comma 2 – L'ordinamento prevede quali organi della sezione almeno i seguenti:
 - a) l'assemblea dei soci
 - b) il consiglio direttivo
 - c) il presidente della sezione

d) il collegio dei revisori dei conti

3.5.2 comma 3 – Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

3.6 Assemblea dei soci Regolamento art. VI.I.3

3.6.1 comma 2 lett. b) – elegge i componenti con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza

3.6.2 comma 3 – l'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno

3.7 Consiglio direttivo Regolamento art. VI.I.4 comma 1 – il consiglio direttivo è composto da almeno quattro componenti, più il presidente

3.8 Presidente Regolamento art. VI.I.5 comma 2 – il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi

3.9 Collegio dei revisori dei conti Regolamento art. VI.I.6 comma 1 – il collegio dei revisori dei conti è costituito da almeno tre componenti

3.10 Collegio dei probiviri della sezione Regolamento art. VI.I.7 comma 1 – Se l'ordinamento della sezione prevede la costituzione di un proprio collegio di probiviri, quest'ultimo non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della sezione.

3.11 Costituzione delle Sottosezioni Regolamento generale art. VI.III.1 comma 4 – La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto

con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.

4. Cariche sociali

4.1 Voto Statuto art. VIII.1 comma 1 – Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Regolamento art. VIII.II.1 comma 2 – il voto per la designazione e per l'elezione alla cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

4.2 Gratuità delle cariche Statuto art. VIII.1 comma 1 – le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. Regolamento art. VIII.II.1 comma 3 – la gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico

4.3 Durata delle cariche Statuto art. VIII.1 comma 2 - Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Quest'ultima disposizione può essere derogata dall'ordinamento delle sezioni per le cariche elettive nei propri organi, escluso il presidente sezionale

5. Disposizioni generali

5.1 Adeguamento dell'ordinamento Regolamento art. VIII.III.1 comma 2 – l'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal consiglio direttivo sezionale ... con propria delibera, da portare ad approvazione ... dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Le seguenti norme richiedono inoltre una particolare attenzione da parte delle Sezioni nell'attuazione dei propri Ordinamenti:

- a) disposizioni relative alle zone di attività delle Sezioni – Regolamento art. VI.I.2 comma 2 – Si definisce zona di attività della sezione il territorio sul quale essa svolge attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive; la zona di attività di una sezione non può estendersi a comuni di altra provincia se in tale provincia esiste o è costituita altra sezione, salvo autorizzazione scritta dei CDR competenti per territorio. Nelle città più grandi la suddivisione delle zone di attività delle sezioni esistenti può fare riferimento al territorio delle circoscrizioni comunali.
- b) Se la sezione è costituita – o intende costituirsi – come associazione riconosciuta ai sensi della “Legge Quadro sul volontariato” (L. 266/92), oppure del Decreto Legislativo sul “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (D. Lgs. 460/97) oppure della Legge “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” – APS - (L. 383/00) l'ordinamento sezionale dovrà tenere conto delle normative suddette.